Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

(Legge sugli stupefacenti, LStup)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del...¹;

visto il parere del Consiglio federale del...²,

decreta:

Minoranza (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Glur, Parmelin, Scherer, Stahl)
Non entrare in materia

Ι

La legge del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 19

Sezione 1: Atti punibili

Art. 19b cpv. 2 (nuovo)

1 ...

Minoranza (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Frehner, Meyer, Parmelin, Stahl)

Titolo prima dell'art. 28

Sezione 2: Perseguimento penale e procedura della multa disciplinare

```
1 FF ...
2 FF
```

2008-.....

 $^{^2}$ Per quantità esigua si intendono 10 grammi di uno stupe
facente che produce effetti del tipo della canapa.

² Stralciare

³ RS **812.121**

Art. 28*a* (*nuovo*) Principio

¹ Le infrazioni di cui all'articolo 19*a* numero 1, commesse per il consumo di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, possono essere punite con una multa disciplinare secondo la procedura semplificata (procedura della multa disciplinare).

Minoranza (Cassis, Fehr Jacqueline, Gilli, Goll, Prelicz-Huber, Rielle, Rossini, Schenker Silvia, Weber-Gobet)

 $^{1\text{bis}}$ Si può prescindere da una multa disciplinare se si tratta di un caso poco grave ai sensi dell'articolo 19a numero 2.

²La multa disciplinare è di 100 franchi.

Minoranza (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Parmelin, Stahl)

² ...è di 200 franchi.

³ Non è tenuto conto né della vita anteriore né delle condizioni personali dell'autore.

Minoranza (Baettig, Borer, Bortoluzzi, Estermann, Parmelin, Stahl)

³ È tenuto conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore.

Art. 28*b* (*nuovo*) Eccezioni

La procedura della multa disciplinare è esclusa:

- a. se l'autore, oltre a consumare canapa, commette simultaneamente altre infrazioni alla presente legge o ad altre leggi;
- b. in caso di infrazioni non accertate da un agente di un organo di polizia competente;
- c. in caso di infrazioni commesse da giovani di età inferiore ai 16 anni.

Minoranza (Schenker Silvia, Fehr Jacqueline, Gilli, Goll, Prelicz-Huber, Rechsteiner Paul, Rielle, Robbiani, Rossini, Weber-Gobet, Weibel)

c. ... di età inferiore ai 15 anni.

Art. 28*c* (*nuovo*) Organi di polizia competenti

- ¹ I Cantoni designano gli organi di polizia competenti per riscuotere le multe disciplinari.
- ² Le multe possono essere riscosse solo da agenti di polizia in uniforme di servizio.

Art. 28*d* (*nuovo*) Pagamento

- ¹ L'autore può pagare la multa immediatamente o entro 30 giorni.
- ² In caso di pagamento immediato l'autore riceve una quietanza sulla quale non è menzionato il suo nome.

⁴ Il prodotto contenente canapa è sequestrato al momento della riscossione della multa disciplinare.

- ³ L'autore che non paga la multa immediatamente riceve un modulo concernente il termine di riflessione. L'agente di polizia ne tiene una copia. La copia è distrutta in caso di pagamento entro il termine.
- ⁴ Il prodotto contenente canapa sequestrato è considerato confiscato con il pagamento della multa.
- ⁵ Se l'autore non paga la multa entro il termine, l'organo di polizia competente avvia la procedura ordinaria.

Art. 28e (nuovo) Moduli

- ¹ La quietanza per la multa disciplinare contiene almeno le indicazioni seguenti:
 - a. la designazione dell'organo di polizia competente;
 - b. la data, l'ora e il luogo del consumo di canapa;
 - c. gli elementi costitutivi di reato adempiuti;
 - d. l'importo della multa;
 - e. la descrizione del prodotto contenente canapa confiscato;
 - f. il luogo e la data dell'emissione;
 - g. il nome e la firma dell'agente di polizia.
- ² Il modulo concernente il termine di riflessione contiene almeno le indicazioni seguenti:
 - a. il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d'origine e il domicilio dell'autore;
 - b. la data di consegna del modulo;
 - c. l'indicazione che in caso di mancato pagamento entro 30 giorni sarà avviata la procedura ordinaria;
 - d. la designazione dell'organo di polizia competente;
 - e. la data, l'ora e il luogo del consumo di canapa;
 - f. gli elementi costitutivi di reato adempiuti;
 - g. l'importo della multa;
 - h. la descrizione del prodotto contenente canapa sequestrato;
 - i. il luogo e la data dell'emissione;
 - j. il nome e la firma dell'agente di polizia.
- ³ Una polizza di versamento deve essere allegata al modulo concernente il termine di riflessione.

Art. 28*f* (*nuovo*) Spese

Nella procedura della multa disciplinare non possono essere riscosse spese.

Art. 28*g* (*nuovo*) Passaggio in giudicato

Fatto salvo l'articolo 28*j* capoverso 2, con il pagamento la multa passa in giudicato.

Art. 28*h* (*nuovo*) Autori non domiciliati in Svizzera

L'autore non domiciliato in Svizzera che non paga immediatamente la multa deve depositare l'importo della medesima o prestare un'altra garanzia adeguata.

Art. 28i (nuovo) Rifiuto della procedura della multa disciplinare

- ¹ Gli organi di polizia hanno l'obbligo di comunicare all'autore che egli può opporsi alla procedura della multa disciplinare.
- ² Se l'autore si oppone alla procedura, si applicano il diritto penale ordinario e le disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007⁴ che disciplinano la procedura.

Art. 28*j* (*nuovo*) Multa disciplinare e procedura ordinaria

- ¹ La multa disciplinare può essere riscossa anche nella procedura ordinaria.
- ² Se, su indicazione dell'autore, accerta che è stato violato l'articolo 28*b*, il giudice annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.